

## **REGIONE CONDANNATA PER NOMINA DIRIGENTE, RICORSO IN APPELLO: "SENTENZA ILLOGICA"**

*L'AQUILA - La Regione fa ricorso in Appello mentre emergono nuovi documenti dopo la sentenza con cui, lo scorso 8 settembre, il giudice del Lavoro del Tribunale dell'Aquila, Anna Maria Tracanna, ha nuovamente condannato la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali connessi alla nomina di un dirigente regionale avvenuta nel 2018.*

*Si tratta della nomina del dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Sabrina Di Giuseppe, (delibera 285 del 30 aprile 2018 della giunta Regionale), su proposta dell'allora governatore Luciano D'Alfonso e del vice direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Giancarlo Misantoni, per conto del direttore assente per congedo.*

*In particolare il giudice ha motivato la sentenza con la presunta mancanza dei requisiti richiesti, accogliendo dunque l'istanza presentata da Sebastiana Parlavecchio, che aveva presentato ricorso nel gennaio 2019.*

*Il giudice aveva scritto che la ricorrente "dal 2010 e per un quinquennio ha ricoperto incarichi dirigenziali ed in particolare presso il Servizio Demanio Idrico sia presso il Servizio Qualità delle Acque e Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con competenze strettamente collegate con quelle oggetto dell'incarico in esame, conseguendo tutti gli obiettivi assegnati, dando prova altresì di capacità manageriali e gestionali, dimostrando in ogni caso una indubbia complessiva esperienza rispetto agli altri candidati, non solo a chi ha ricevuto l'incarico".*

*La sentenza tra l'altro sottolinea "Il ristrettissimo lasso di tempo intercorso tra l'invio dei 38 curricula, la predisposizione della proposta e la deliberazione della Giunta", il tutto in appena un giorno.*

*Da quanto filtra dalla Regione, però, la sentenza avrebbe delle criticità.*

*In primis il pieno possesso dei requisiti in capo alla Di Giuseppe, una "comprovata specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio" che il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 prevede per l'accesso agli incarichi di funzioni dirigenziali nelle casistiche previste dal bando in questione.*

*Il dottorato di ricerca rappresenta, infatti, il massimo grado di istruzione universitaria dell'ordinamento accademico italiano che consente lo sviluppo delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.*

*Peraltro Di Giuseppe ha curato personalmente atti di pianificazione e programmazione regionale con rilevanza esterna, sui temi connessi alla tutela delle acque, ha rappresentato l'ente regionale all'esterno e coordinato gruppi di lavoro e attività di competenza regionale su tutte le materie di cui alla Declaratoria con le competenze del Servizio Gestione e Qualità delle Acque allegata all'avviso di selezione dell'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque oggetto di contenzioso.*

*Quanto alla velocità nella selezione, dalla Regione filtra un elemento: i profili in competizione erano*

*ampiamente conosciuti da chi ha fatto la valutazione.*

*Nel frattempo l'Avvocatura regionale ha presentato ricorso in Appello. In particolare rilevando l'idoneità dei titoli curricolari e professionali della di Giuseppe e prendendo le distanze da quelle che vengono definite "illazioni" circa la rapidità con cui sono stati esaminati i curricula. Tecnicamente sono state considerate erronee l'interpretazione e l'applicazione del decreto legislativo 165/01 e della legge regionale 77/99: "Motivazioni illogiche, illegittime, ipotetiche, contraddittorie o, quantomeno, insufficienti. Mal governo delle prove".*

*"Pare a questa difesa che si stia giocando con le parole - si legge nel ricorso - laddove si attribuisce ai concetti di qualificazione e specializzazione professionale un significato che va oltre le intenzioni del legislatore che ha inteso riconoscere la possibilità di derogare alle norme che presidiano l'accesso alla dirigenza a fronte di comprovate esigenze dell'amministrazione, a condizione che il candidato prescelto possieda elevati requisiti culturali e professionali acquisiti in almeno cinque anni di espletamento di funzioni dirigenziali o, come nel caso in esame, attraverso una formazione universitaria di peso".*

*Nel ricorso viene evidenziato anche che la Parlavecchio non è una dirigente della giunta regionale, né una dipendente, soprattutto alla data del bando.*

*Era, dunque, un soggetto esterno.*



<https://abruzzoweb.it/regione-condannata-per-nomina-dirigente-ricorso-in-appello-sentenza-illogica/>